

Atto costitutivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

“ SURFING ITALIA “

In **Ladispoli a Via delle Primule, 15 – 00100 ROMA** , si sono riuniti il giorno 25/03/2006 per costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica i seguenti cittadini:

Graziano Lai - Codice Fiscale: LAI GZN 53S06B354A
nato a Cagliari il 06/11/1953 – e residente in: Via Cervi ,7 - Cagliari

Marco Gregori - Codice Fiscale: . GRGMRC75L11H5O1M
nato a Roma il 11/07/1975; Residente in via delle Primule 15 Ladispoli (RM)

Alessandro Marcianò - Codice Fiscale: MRCLSN71M05H501P
Nato a Roma il 05/08/71; Residente in Lungomare G.Marconi, 139 – 00058 Santa Marinella

Alberto Frugoli - Codice Fiscale:FRG LRT 59R20I622Q
Nato a Seravezza (LU) il 20/10/1959 e residente in Via Nievo Ippolito,8 – Pietrasanta (LU)

Andrea Bonfilì - Codice Fiscale: BNF NDR 71L14H501L
Nato a Roma il 14/07/71; Residente in Via delle Ninfe, 21 – Anzio

Renato Colombini - Codice Fiscale: CLM RNT 61L18F205X
Nato A MILANO 18-07-1961 E RESIDENTE IN VIA CAVOUR,40/70 ANDORA (SV)

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. GRAZIANO LAI
il quale a sua volta nomina a suo Segretario il Sig. GREGORI MARCO

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione al Associazione è libera, che il funzionamento del Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà inoltre lettura dello Statuto della AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) e propone che il Circolo, prendendo conoscenza di detto Statuto e approvandolo, dia la sua adesione adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale del Circolo.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano che il Associazione venga denominato **Associazione Sportiva Dilettantistica “SURFING ITALIA “ con sede in Ladispoli a Via delle Primule, 15 00100 Roma** e nominano i seguenti Signori a componenti il Comitato Direttivo che rimarrà in carica per 1 anno;

Detto Comitato che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Presidente	GRAZIANO LAI
Vice Presidente	MARCO GREGORI
Consigliere	ALBERTO FRUGOLI
Consigliere	ANDREA BONFILÌ
Consigliere	ALESSANDRO MARCIANO'
Consigliere	RENATO COLOMBINI

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“SURFING ITALIA”**

Titolo I

Disposizioni generali

Art.1 – Denominazione e sede

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36-37-38 del Codice Civile l'Associazione è denominata “SURFING ITALIA” in sigla “SP” con sede sociale in Via delle Primule,15 -00100 Ladispoli (RM). L'Associazione aderisce ad un Ente di Promozione sportiva nonché Associazione Nazionale riconosciuto quale Associazione assistenziale e di promozione sociale, usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge e potrà altresì aderire a quelle federazioni sportive ed enti di promozione che riterrà opportuno per raggiungere i fini associativi. L'Associazione aderisce ai principi dell' Ente di Promozione sportiva Internazionale dello sport del surfing, “ISA, International Surfing Association”
E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all'estero.

Art.2 – Principi e Scopi Generali

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, con particolare riferimento all'attività sportiva del surfing nelle sue varie specialità (shortboard, longboard, bodyboard, skimboard), compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, nonché la partecipazione a competizioni sportive, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione vigente ed in armonia con gli indirizzi e con le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI), del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO) dell' International Surfing Association” (di seguito ISA). Essa è dotata, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs, n. 15/2004, di personalità giuridica di diritto privato. Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente statuto e dai Regolamenti interni.

- a.
- b. Per la crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione può peraltro, promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria.
- c. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
- d. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative;
- e. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero;
- f. L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Art.3 – Caratteristiche dell'Associazione

- a. E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci; è apolitico.
 - b. Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
 - c. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
 - d. Come i regolamenti, sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di funzione dei familiari e dei soci;
- In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate, gruppi di interesse e/o Dipartimenti (previsti nelle specialità: shortboard IST, longboard ILT, Giudici di gara, Scuole e Istruttori, ambiente e cultura)
- e. ;
 - f. I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

Art. 4 Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 Patrimonio e bilancio

- a. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
 - quote associative;
 - eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
 - eventuali proventi, commerciali e non commerciali;
 - eventuali contributi pubblici;
 - proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
 - donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
 - beni mobili e immobili di proprietà;
 - quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- b. Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.

Art. 6 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve compilare il Bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Titolo II

Art. 7 - Affiliati, Tesserati : Doveri

- 1 Le Società e le Associazioni con la presentazione della domanda di affiliazione - redatta nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli del presente Statuto, dal Regolamento Organico o dalle disposizioni emanate in proposito - accettano ad ogni effetto, impegnandosi anche per i propri tesserati, lo Statuto ed i regolamenti della SURFING ITALIA nonché le deliberazioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e accettano,

altresì, di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni dell'associazione.

- 2 Tutti i soggetti tesserati SURFING ITALIA sono tenuti alla scrupolosa osservanza degli Statuti Sociali e del CONI e dei rispettivi regolamenti e, altresì, hanno il dovere di prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.
- 3 Le Società e le Associazioni, nel caso di formazioni di rappresentative provinciali, regionali o nazionali, dovranno porre a disposizione della SURFING ITALIA gli atleti convocati.
- 4 Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione di SURFING ITALIA, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 8 - Vincolo di Giustizia

- 1 I provvedimenti adottati dagli organi della SURFING ITALIA hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
- 2 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 Ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irritale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia sportiva e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 9 - Collegio arbitrale

- 1 Il Collegio arbitrale è composto dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
- 2 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione d'Appello che dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto.
- 3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure previste nel Regolamento di Giustizia.
- 4 Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale e per l'esecuzione deve essere depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la segreteria della SURFING ITALIA che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 10 - Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

- 1 Le controversie che contrappongono la SURFING ITALIA a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Associazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia sportiva, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping
- 2 Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- 3 Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un

- procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- 4 Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
 - 5 Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrali nell'ambito della SURFING ITALIA.

Art. 11 – Sanzioni

- 1 Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono alle norme statutarie e regolamentari, alle disposizioni sociali sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia.
- 2 Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnazione e di difesa espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

SEZIONE I

Art. 12 - Affiliazione

1. Possono essere affiliati alla SURFING ITALIA le Società e le Associazioni che intendono praticare l'attività del surf da onda e delle altre discipline previste dall'articolo 2, sia essa agonistica, amatoriale, promozionale senza scopi di lucro le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Direttivo di SURFING ITALIA.
2. Le Società, le Associazioni di cui al precedente comma e che di seguito sono indicati come affiliati sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega del Consiglio stesso, dal Consiglio Direttivo e devono essere retti da uno statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Direttivo, se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo statuto nonché i regolamenti interni e le loro variazioni.
3. I Soggetti affiliati devono riconoscere lo statuto Coni, lo statuto Sociale ed i rispettivi regolamenti.
4. Qualora il Soggetto affiliato scegliesse il modello della Società per Azioni o della Società a Responsabilità Limitata, lo Statuto e l'atto costitutivo dovranno prevedere - pena la irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - il totale reinvestimento degli utili nella Società detratta la riserva di legge per il proseguimento dell'attività sportiva.
5. Gli Statuti delle Società ed associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché alla Statuto ed ai Regolamenti della SURFING ITALIA .
6. Lo Statuto deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 90, L. 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04.

Art. 13 - Diritti dei soggetti affiliati

- 1 I soggetti affiliati hanno il diritto di:
 - a) Partecipare alla Assemblea Generale, a quelle Regionali e Provinciali;
 - b) Partecipare ai campionati, ai Tornei, agli incontri promozionali organizzati o autorizzati dalla SURFING ITALIA con le proprie squadre di categoria e la partecipazione all'attività internazionale secondo le norme e le disposizioni internazionali;
 - c) Organizzare Tornei, manifestazioni surfistiche in conformità ai regolamenti ILT e IST;
 - d) Usufruire dei contributi, agevolazioni e provvidenze eventualmente disposte dalla SURFING ITALIA.
- 2 Il mancato versamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, comporta

l'esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

Art. 14 - Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 15 - Cessazione di appartenenza a SURFING ITALIA.

1. La cessazione di appartenenza alla SURFING ITALIA può determinarsi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività in due stagioni consecutive, salvo casi di forza maggiore da valutarsi insindacabilmente da parte del Consiglio Direttivo;
- d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme statutarie ed irrogata dagli organi di giustizia.
- e) per mancata riaffiliazione annuale;
- f) per revoca o diniego di affiliazione nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.

2. Contro il diniego di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI. Il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. è ammesso anche in caso di revoca dell'affiliazione, previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

3. La cessazione di appartenenza alla SURFING ITALIA., comunque motivata, determina la decadenza di ogni diritto nei confronti della "Associazione S.I.", fermo restando l'obbligo, per i Dirigenti delle Società, di soddisfare tutte le pendenze contratte, sia verso gli Organi Sociali, sia nei confronti di terzi.

SEZIONE II

Art. 16 - Tesseramento

1. Le persone fisiche che possono far parte della "Associazione S.I." sono:

- a) gli atleti;
- b) i soci degli affiliati;
- c) i tecnici: allenatori, preparatori, istruttori, insegnanti, direttori tecnici
- d) i dirigenti ;
- e) gli arbitri: effettivi, aspiranti arbitri, commissari di campo;
- f) i medici.

2. Il tesseramento delle persone di cui alle lett. a), b), è valido solo dopo l'accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione della Società di appartenenza.

3. Il tesseramento delle persone di cui alla lett. d) è valido al momento dell'elezione o della nomina.

4. Il tesseramento delle persone di cui alle lett. c), e) ed f) al momento dell'inquadramento nei rispettivi albi dell'Associazione S.I..

5. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo a quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 17 - Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto di:
 - a) partecipare all'attività Associativa attraverso i rispettivi affiliati o direttamente;
 - b) indossare la divisa sportiva dell'Associazione osservando le disposizioni emanate dalla SURFING ITALIA in materia.
 - c) concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, alle cariche Sociali.

Art. 18 - Tesseramento, durata e cessazione

- 1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento organico Surfing Italia.
- 2 Il tesseramento è valido per l'anno solare.
- 3 Sia per gli atleti maggiorenni che per gli atleti minorenni il vincolo sportivo non può essere superiore ai quattro anni, mentre le modalità di svincolo sono demandate al Regolamento Organico Surfing Italia.
- 4 Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica;
 - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi di giustizia;
 - c) nei casi previsti sub art. 15;
 - d) per dimissioni;
 - e) per la perdita dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

Titolo III

Organizzazione associativa

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e. Collegio dei Probiviri

Art. 19 – L'Assemblea

- a. L'Assemblea – Organo Sovrano dell'Associazione – è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non sono ammesse deleghe.
- b. L'Assemblea:
 - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 - approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
 - decide l'importo della quota associativa annuale;
 - delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
 - decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori (ove previsto);
 - esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
 - apporta le modifiche allo Statuto;
 - alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi dell'Associazione Sportiva.

- c. L'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci;
- d. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
- e. La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima;
- f. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno: in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o, ove previsto, del Consiglio dei Sindaci espressa all'unanimità; in questo caso, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
- g. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
- h. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
- i. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
- j. L'Assemblea per il rinnovo degli Organi:
 - stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori (almeno 3 effettivi e 2 supplenti) ed il numero dei membri del Collegio dei Probiviri (almeno 3 effettivi e 2 supplenti), sulla base dell'entità numerica del corpo sociale;
 - elegge il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
 - approva l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze;
- k. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo sociale;
- l. Il Presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni;
- m. Le deliberazioni dell'Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è di norma composto dal Presidente, dal Segretario e da tre Consiglieri;
- b. Il Consiglio Direttivo fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;
- c. Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;
- d. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro, da esso nominate;
- e. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
- f. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 2 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;
- g. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori (ove previsto);
- h. Il Consiglio Direttivo:
 - amministra l'Associazione;
 - formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, etc.);
 - propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
 - definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell'assemblea;
 - decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
 - decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
- i. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo della maggioranza dei suoi componenti. L'assemblea straordinaria elettiva per i nuovi componenti è convocata entro 30 giorni e dovrà tenersi entro il termine dei 30 giorni successivi alla convocazione.
- j. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Federazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Art. 21 – Il Presidente

- a. Il Presidente:
- è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati;
 - presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, e ne cura l'attuazione delle delibere;
 - in caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può avere potere decisionale su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre 90 giorni dall'emissione dei provvedimenti;
 - stipula gli atti inerenti l'attività sociale e provvede alla direzione ed alla gestione dell'Associazione Sportiva in conformità con le delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- b. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;
- c. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica;
- d. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
- e. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, non è richiesta alcuna firma oltre quella del Presidente.

Art. 22 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire dal più anziano.

Il Collegio dei Proviviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
- d) radiazione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Proviviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.

L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

Art. 23 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire dal più anziano.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art.24 Modifiche statutarie

- a. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria;
- b. Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale;
- c. Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo;
- d. Prima della loro attuazione le variazioni saranno sottoposte all'approvazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

- a. Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;
- b. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad Associazioni sportive o a Enti Pubblici con analoghe finalità;
- c. La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.